## Codice civile del 16 marzo 1942 -

Approvazione del testo del codice civile.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942*

**Articolo 473** - Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

*In vigore dal 19 aprile 1942*

L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa'. (1)

(1) Articolo cosi' sostituito dall'**art. 1, legge 22 giugno 2000, n. 192**.